

ALLEGATO N. 7 – SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'AZIENDA VILLIAGO (BL)

l'anno _____, addì _____ del mese di _____

Tra

- L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" di seguito denominata "Agenzia", con sede legale in Legnaro (PD), viale dell'Università, 14 - Agripolis (C.F. 92281270287; P.I. 05026970284), nella persona del Direttore, Ing. Alberto Negro, nato a _____ il _____ che interviene nel presente atto in esecuzione della disposizione n. _____ del _____;

e

- la _____ con sede legale in _____ via _____ n. _____ (C.F. _____ e P.I. _____) di seguito denominato "Concessionario", in persona del legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, autorizzato alla stipula del presente atto come da _____;

Premesso

- CHE l'Agenzia ha ricevuto in affidamento dalla Regione Veneto, in qualità di proprietaria, dell'Azienda pilota e dimostrativa sita in località Villiagio (BL), ad indirizzo zootecnico-foraggero-frutticolo, condotta con metodo biologico ai sensi del Reg.CE 834/2007 e s.m.i., presso la quale intende promuovere, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali previste dalla L.R.V. 37/2014 e mediante il coinvolgimento di soggetti qualificati, l'innovazione di prodotto e di processo nel settore dell'agricoltura biologica in zone montane;
- CHE, per consentire la individuazione del soggetto e del programma di attività idonei a realizzare le predette finalità, è stata bandita una gara pubblica in esecuzione della Disposizione del Direttore n. _____ del _____;
- CHE, a seguito dell'esperimento della gara pubblica, è stato individuato con Disposizione del Direttore n. _____ del _____ il predetto Concessionario quale soggetto cui concedere in concessione la gestione dell'Azienda pilota dimostrativa Villiagio, affinché lo stesso possa utilizzarla per la realizzazione del progetto di attività presentato in sede di gara nel rispetto dei vincoli previsti dal bando di concessione;
- CHE si rende quindi necessario formalizzare la predetta concessione del servizio di gestione dell'Azienda pilota dimostrativa Villiagio mediante specifica convenzione che disciplini gli obblighi del Concessionario ed i rapporti tra questo e l'Agenzia.

Tutto ciò premesso, tra le parti si stipula e conviene quanto segue

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Bene oggetto di concessione

L'Agenzia concede al Concessionario che accetta, la concessione in gestione dell'Azienda pilota dimostrativa Villiagio, di proprietà della Regione Veneto e dalla stessa affidata in gestione all'Agenzia, sita nel comune di Sedico (BL), in frazione Villiagio, individuata catastalmente come dettagliatamente riportato nell'allegata Scheda Immobile (Allegato n. xxx).

L'Azienda, certificata come unità produttiva con metodo biologico ai sensi del Reg. CE 834/2007 e s.m.i., ha un indirizzo produttivo zootecnico-foraggero-frutticolo, con le seguenti coltivazioni:

tabella n. 1:

Utilizzo	Terreni in proprietà (ha)
Alberi da frutta – gelso	
Alberi da frutta – mele da tavola	1,1368
Alberi da frutta – pere da tavola	0,5894
Bosco – alberi da bosco	7,7429
Cereali – farro	3,8941
Foraggio – pascolo – pascolo arborato (bosco ceduo) tara 50%	0,9959
Foraggio – prato pascolo misto non avvicendato per almeno 5 anni	26,2619
Foraggio – prato polifita – avvicendato – non permanente	0,1146
Foraggio – prato polifita – non avvicendato per almeno 5 anni – permanente	7,8569
Frutta fresca piccoli - frutti	0,1943
Uso non agricolo - fabbricati	0,3199
Uso non agricolo - tare	2,4594
TOTALE	51,5661

La zootecnia aziendale è basata sulla conservazione della biodiversità animale tipica dell'area montana e sulla produzione di carne biologica ed è costituita da:

- n. 1 nucleo di 15 UBA di vacche nutrici a duplice attitudine (14 bovine di razza Pezzata Rossa e 1 toro di razza Limousine) per la produzione di carne biologica;
- n. 1 nucleo di 12 UBA di bovini di razza Burlina (9 bovine adulte, 4 manzette, 3 vitelli e 1 toro) in purezza per la conservazione della biodiversità .
- n. 4 nuclei di 20 UBA di riproduttori ovini (125 pecore, 39 arieti e rimonte) delle quattro razze ovine venete Alpagota, Lamon, Foza e Brogna per la conservazione della biodiversità.

Gli edifici presenti sono:

- una stalla attrezzata, con zona riposo su lettiera permanente suddivisa in 3 box, un paddock esterno di esercizio su platea in cemento con fossa in grigliato per la raccolta delle deiezioni e delle acque meteoriche lungo la linea di alimentazione con rastrelliera auto catturante antisoffocamento per 36 capi;
- una stalla attrezzata per gli ovini con 10 box su lettiera permanente per circa 24 capi/box con rastrelliera auto catturante e corsia di foraggiamento centrale. Ogni box ha libero accesso ad un paddock esterno su platea di cemento con fossa di raccolta delle acque meteoriche;

- concimaia per lo stoccaggio della lettiera con sottostante fossa grigliata per la raccolta dei liquami e acque meteoriche;
- annessi edifici e impianti di servizio (deposito fieno, silos in vetroresina stoccaggio mangimi, depositi attrezzature e mezzi tecnici, cella di refrigerazione per la frutta, ecc.);
- la “Casa padronale”, con uffici amministrativi, gestionali e spazi tecnici (3 vani composti da spogliatoio operai, ufficio e servizio igienico), recentemente ristrutturati ed agibili, connessi con un “edificio multifunzionale” composto da un corpo di fabbricato e da una attigua separata vecchia chiesetta, il tutto da ristrutturare e al momento quindi non agibile .

Nell’area in uso è presente una caldaia a GPL con relativo serbatoio interrato per il riscaldamento degli uffici. L’Azienda dispone anche di 2 altre unità abitative con annessi rustici e piccole superfici a disposizione che risultano al momento occupate da terzi.

Le aree concesse, con i relativi impianti, strutture ed attrezzature e il relativo stato di consistenza, ~~sono~~ saranno dettagliatamente descritti nel “Verbale di consegna”, che verrà sottoscritto dalle parti e che-è sarà allegato al presente atto (Allegato xxx), facendone parte integrante.

ART. 3 – Consegna dell’Azienda

L’Azienda viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, esclusivamente per lo svolgimento delle attività proposte dal Concessionario nell’offerta tecnico-progettuale presentata in sede di gara e quindi per attività agricole compatibili con le finalità dimostrative e produttive aziendali.

A tal fine si intendono integralmente richiamati nella presente convenzione e vincolanti per quanto dalla stessa non espressamente derogato, tutti i documenti progettuali e le relative integrazioni presentati dal Concessionario in sede di gara, anche se non materialmente trascritti.

All’inizio della concessione, così come alla scadenza della stessa, a cura dell’Agenzia, ed in contraddittorio con il Concessionario, saranno redatti rispettivamente un Verbale di consegna (Allegato xxx) ed un Verbale di riconsegna, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione dei terreni e degli impianti su di essi presenti, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature e degli arredi di proprietà dell’Agenzia, nonché la verifica dell’adempimento delle norme previste nel presente Capitolato.

In sede di consegna, d’intesa con il Concessionario, verrà inoltre predisposto il piano annuale di manutenzione ordinaria obbligatoria contenente la dettagliata descrizione delle tipologie delle manutenzioni obbligatorie a carico del Concessionario, quantificando il loro costo nel caso in cui l’Agenzia dovesse sostituirsi al Concessionario nella loro esecuzione in caso di eventuale inadempimento dello stesso

ART. 4 – Assunzione da parte del Concessionario del personale dell’Azienda Villiagio.

Il Concessionario si impegna ad assumere per tutta la durata della concessione il personale operaio in forza all’Azienda costituito da un operaio a tempo indeterminato e da un operaio a tempo determinato (art. 50 D.lgs 50/2016 e s.m.i.). Tutti i relativi oneri economici per le risorse umane così individuate saranno a carico del Concessionario. Al personale assunto dal Concessionario dovrà essere corrisposto almeno il trattamento economico fondamentale in godimento presso L’Agenzia.

ART. 5 – Riconsegna dell’Azienda

Il Concessionario, alla scadenza del periodo di convenzione, riconsegnerà l’Azienda Villiagio nelle condizioni in cui è stata ricevuta, libera e sgombra da persone e cose e nella piena disponibilità dell’Agenzia, fatti salvi, ovviamente, le modifiche autorizzate e il normale degrado d’uso; i locali per la produzione e deposito dovranno essere imbiancati a nuovo, puliti e sgomberi di qualsiasi materiale o attrezzatura di proprietà del Concessionario.

Nel caso in cui siano state realizzate modifiche non formalmente autorizzate dall'Agenzia, la stessa si riserva il diritto di pretendere, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, anche la eventuale rimessa in pristino delle aree, delle strutture e delle attrezzature che avessero subito modifiche, innovazioni o trasformazioni.

Al Concessionario alla scadenza del contratto non saranno riconosciute indennità per eventuali investimenti strutturali anche significativi apportati per migliorie delle strutture, attrezzature ed impianti riportate nella proposta progettuale e realizzate nei tempi tecnici previsti dalla stessa, in quanto considerati già recuperati nell'ambito della maggiore durata del contratto rispetto al periodo minimo previsto.

Tutte le attrezzature e beni mobili acquisiti dal concessionario durante la concessione a fronte del prolungamento della durata della concessione, sono infatti come tali da considerarsi già ammortizzati e alla scadenza della stessa resteranno nella disponibilità operativa dell'Azienda Villiagio e di proprietà dell'Agenzia.

Il concessionario si impegna inoltre a sostituire a proprie spese le attrezzature e gli impianti presenti presso l'Azienda al momento della sua consegna al Concessionario, che al termine della concessione risultassero obsoleti o usurati.

Al contrario tutti gli arredi aggiuntivi (attrezzature, impianti ed arredi) collocati presso l'Azienda da parte del Concessionario durante il periodo di concessione senza quindi essere correlati ad un aumento della durata della concessione stessa rimangono di proprietà di quest'ultimo, che si impegna a rimuoverli alla scadenza della convenzione.

È altresì escluso qualsiasi rimborso o indennizzo per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà dell'Agenzia e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che il Concessionario, a propria discrezione, potrà lasciare in proprietà dell'Agenzia, se da questa ritenuti idonei.

Nulla è pertanto dovuto dall'Agenzia, al termine del rapporto concessorio, per lavori e investimenti strutturali effettuati dal Concessionario o per addizioni e miglioramenti dallo stesso eseguiti nelle aree in concessione, in quanto ritenuti già ammortizzati nell'ambito della durata del rapporto concessorio.

In sede di riconsegna, se non saranno stati rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale verrà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

Al termine della concessione il personale dell'Agenzia in forza presso l'Azienda Villiagio e assunto dal Concessionario sarà riassorbito dall'Agenzia alle stesse condizioni contrattuali del restante personale dell'Agenzia.

ART. 6 – Durata della concessione

La durata della presente convenzione è di (*in lettere*) anni con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.

La durata della concessione potrà essere aumentata di un anno per ogni 20.000,00 € (ventimila/00 euro) di investimento effettuato, fino ad una durata massima pari a 20 anni per investimenti corrispondenti a 240.000,00 € (duecentoquarantamila/00 euro) complessivi o superiori.

Tutti i lavori dovranno comunque essere completati entro e non oltre i due anni precedenti la scadenza della concessione.

Investimenti ulteriori potranno sempre essere effettuati, previa autorizzazione dell'Agenzia, ma non daranno diritto ad incrementi di durata della concessione né ad indennizzi o rimborsi di alcun genere.

Alla scadenza del termine la convenzione cesserà senza bisogno di preavviso o disdetta.

ART. 7 – Canone concessorio

Il Concessionario si impegna a corrispondere all’Agenzia, per gli anni di durata della presente convenzione, un canone annuo concessorio pari ad € _____,00 + IVA (*in lettere*). Il canone dovrà essere versato in un’unica soluzione all’Agenzia entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il canone resterà in vigore per tre anni e sarà soggetto all’aggiornamento dell’ISTAT alla conclusione del terzo anno di concessione in misura corrispondente al 100% della variazione in aumento accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell’anno precedente. L’aggiornamento avrà quindi cadenza triennale e le rivalutazioni economiche saranno quindi applicate per tale periodo.

ART. 8 – Utile di gestione

Il Concessionario farà proprio l’utile derivante dalla gestione delle aree concesse e assumerà a proprio carico le relative perdite nonché ogni spesa e obbligazione di qualsiasi genere e natura. All’atto della cessazione della convenzione per scadenza del termine o per qualsiasi altra causa o circostanza, i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti la gestione dell’Azienda resteranno definitivamente intestati rispettivamente a favore e a carico del Concessionario, con esclusione per l’Agenzia di ogni responsabilità a riguardo.

ART. 9 – Esecuzione dei lavori

Il Concessionario si impegna ad eseguire, con oneri a definitivo proprio carico, i lavori di adattamento indicati nell’offerta tecnico-progettuale richiamata sopra all’art. n. 3. A tal fine il Concessionario presenterà all’Agenzia per l’approvazione, entro 120 giorni dalla data di stipula della presente convenzione, un progetto esecutivo, redatto da tecnico abilitato, conforme al progetto di massima presentato in sede di gara. I lavori di adattamento dovranno essere eseguiti da impresa qualificata ex art. n. 84 del D. lgs 50/2016 e s.m.i. e completati entro i termini riportati nella comunicazione, da parte dell’Agenzia, dell’approvazione del progetto esecutivo, comunque entro e non oltre i due anni precedenti la scadenza della concessione stessa.

Sono a carico del Concessionario gli oneri e gli adempimenti necessari per ottenere dalle autorità competenti le autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant’altro occorrente per la esecuzione dei lavori e per lo svolgimento dell’attività di cui sopra all’art. 3.

Resta inteso che committente dei lavori di cui trattasi e di tutti gli altri lavori eventualmente autorizzati è solo il Concessionario. Rimane pertanto a carico esclusivo di questo ultimo l’adempimento, ove previsto, di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili e più in generale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Eventuali ulteriori lavori di miglioramento strutturale, tecnologico ed impiantistico non inizialmente previsti dal progetto tecnico presentato in sede di gara (di cui all’art. n. 3) dovranno tassativamente essere autorizzati per iscritto dall’Agenzia. In questo caso al fine di garantire un adeguato periodo di ammortamento dei nuovi investimenti potrà essere prevista una eventuale prosecuzione della durata della concessione comunque fino al periodo massimo complessivo di 20 anni previsto dal bando.

Nessun rimborso o indennizzo è infatti previsto a carico dell’Agenzia al termine della concessione per qualunque investimento effettuato dal concessionario.

La mancata realizzazione degli investimenti previsti comporterà la risoluzione del contratto e l’applicazione di una penale corrispondente all’intero importo della fidejussione.

ART. 10 – Manutenzioni

Tutte le riparazioni e le manutenzioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile (c.d. manutenzioni ordinarie) sono a carico del Concessionario.

In queste riparazioni sono comprese le manutenzioni di tutte le attrezzature di dotazione dei fabbricati, la conservazione in stato di buon uso di macchine, impianti e fabbricati, la pulitura delle aree esterne e della viabilità di servizio, compreso lo sfalcio e la potatura della vegetazione, il mantenimento in buono stato delle recinzioni perimetrali delle aree a pascolo e prato-pascolo, con la sostituzione periodica della palatura, della rete e dei cancelli di accesso ed ogni altra riparazione o manutenzione non rientrante tra quelle straordinarie.

Sono altresì a carico del Concessionario le spese di carattere straordinario che attengono alla manutenzione e corretta conduzione dell'attività come pure alla gestione e manutenzione di eventuali attrezzature ed impianti autorizzati dall'Agenzia ed installati dal Concessionario.

L'Agenzia ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche attestanti l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, un'insufficiente manutenzione o danni causati da insufficiente controllo o comunque danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al Concessionario che entro quindici giorni dovrà provvedere al perfetto reintegro, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dall'Agenzia, disposizioni da intendersi tassative.

Qualora questi non provveda, l'Agenzia si sostituirà al Concessionario ed il relativo costo dovrà essere rimborsato entro trenta giorni dall'avvenuta riparazione; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dal Concessionario. Qualora ciò non avvenga l'Agenzia potrà procedere alla revoca della concessione con effetto immediato ed all'incameramento a titolo di penale della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

L'Agenzia potrà eseguire in qualsiasi momento interventi e/o riparazioni di tipo straordinario, che abbiano carattere d'urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al Concessionario anche se questi, per effetto di esse, subisca incomodi per oltre 20 giorni, derogabili così al disposto dell'art. 1584 del C.C.

Il periodo di esecuzione degli interventi non urgenti dovrà invece essere concordato tra l'Agenzia e il Concessionario.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Agenzia in ordine alla gestione degli immobili, la cui manutenzione è a carico del Concessionario. Il Concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo da assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione. Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave del Concessionario sono a carico dello stesso.

ART. 11 – Migliorie

L'Agenzia ha facoltà, durante il periodo di concessione, di eseguire opere di miglioramento senza che il Concessionario possa opporsi. Gli interventi dovranno essere comunicati al Concessionario a mezzo PEC con almeno 30 giorni di anticipo. Il Concessionario dovrà richiedere all'Agenzia l'autorizzazione per eventuali domande di contributi pubblici da lui effettuate per interventi di miglioramento sui fabbricati o sui terreni ed informare l'Agenzia del loro eventuale ottenimento.

In ogni caso l'ottenimento da parte del Concessionario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non dovranno in alcun modo costituire un vincolo temporale per l'Agenzia ai fini di un eventuale prolungamento della durata della concessione per un periodo superiore alla durata complessiva massima prevista dal bando e pari a 20 anni.

Tutte le migliorie non inizialmente previste dal progetto tecnico presentato in sede di gara (di cui all'art. n. 3), eseguite da parte del Concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Agenzia che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo il riconoscimento di un adeguato periodo di ammortamento mediante eventuale incremento della durata della concessione pari a un anno per ogni 20.000,00 euro di investimento, comunque fino ad un massimo complessivo dei 20 anni previsti dal bando.

Al termine della concessione non è dovuto dall'Agenzia alcun indennizzo o rimborso al Concessionario a titolo di avviamento né a qualsiasi altro titolo, anche per eventuali migliorie ed addizioni apportate nel corso della concessione.

Nel caso in cui siano state realizzate modifiche non formalmente autorizzate dall'Agenzia, la stessa si riserva il diritto di pretendere, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, anche la eventuale rimessa in pristino delle aree, delle strutture e delle attrezzature che avessero subito modifiche, innovazioni o trasformazioni.

ART. 12 – Oneri a carico del Concessionario

Non è ammessa alcuna modifica della destinazione d'uso concordata e prevista dal progetto tecnico presentato in sede di gara (art. n. 3).

Il Concessionario dovrà essere provvisto di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente capitolato.

È fatto obbligo al gestore nello svolgimento delle attività oggetto della concessione di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D.lgs 81/2008 e s.m.i.) previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia, così come l'applicazione dei contratti collettivi vigenti per il personale assunto. L'Agenzia si riserva di controllare, in qualsiasi periodo di durata della concessione, la presenza o validità della documentazione richiesta.

Qualunque danneggiamento degli stabili e delle attrezzature la cui riparazione non rientri negli interventi di manutenzione ordinaria o comunque nella normale gestione dei beni connessa all'attività in corso di competenza del Concessionario, andrà segnalata immediatamente all'Agenzia .

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute ad esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua e quant'altro, il Concessionario deve avvisare immediatamente l'Agenzia ed i competenti organi adottando nel frattempo tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Il Concessionario dovrà ottenere il preventivo assenso dell'Agenzia per l'apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari. L'eventuale produzione di materiale illustrativo a carattere informativo e/o pubblicitario avente a soggetto l'Azienda Villiago in concessione, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia, riportarne il logo ed esprimere chiaramente che gli immobili sono di proprietà dell'Agenzia stessa.

Il Concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni nei confronti dell'Agenzia nel caso avesse a subire morte di bestiame e/o di piante imputabile a malattie infettive o altre cause connesse all'utilizzo dell'Azienda e degli impianti tecnologici in essa contenuti.

Il Concessionario ha l'obbligo di garantire:

- a. il mantenimento dell'**orientamento produttivo con metodo biologico** (Reg.CE 834/2007) ad indirizzo zootecnico – foraggero – frutticolo;
- b. il mantenimento dei **nuclei delle razze ovine autoctone venete** (Alpagota, Lamon, Brogna e Foza) e **di vacca della razza Burlina** (Progetto Bionet, PSR 2017 - 2022);
- c. il mantenimento biodiversità frutticola delle **antiche varietà di melo** (Progetto Bionet, PSR 2017 - 2022);

- d. l'assunzione alle stesse condizioni contrattuali applicate dall'Agenzia del personale operaio in forza presso l'Azienda Villiagio alla firma della concessione, costituito da un operaio a tempo indeterminato e da un operaio a tempo determinato.

Il Concessionario è tenuto al mantenimento dei nuclei di bestiame necessari per la conservazione della biodiversità di cui al punto a. ed al mantenimento delle piante delle antiche varietà di melo di cui al punto b. secondo le indicazioni operative riportate nell'**Allegato n. C** della DGRV n. 2175 del 23.12.2016 (pubblicata sul BUR n. 126 del 27.12.2016), che si ritiene vincolante e integralmente richiamato, e di cui si allega alla presente convenzione un estratto (Allegato xxx).

Nel caso in cui il Concessionario non realizzasse gli investimenti previsti, L'Agenzia risolverà il contratto di gestione ed applicherà una penale corrispondente all'intero importo della fidejussione.

Nel caso in cui il Concessionario non onorasse gli impegni presi, l'Agenzia si rivarrà dei costi subiti con l'incasso, in toto o in parte, dell'importo della fidejussione, senza alcun rimborso per il Concessionario.

Il Concessionario a fine del periodo di concessione dovrà riconsegnare i fabbricati in perfette condizioni manuttorie salvo la normale usura. Il concessionario si impegna inoltre a sostituire a proprie spese le attrezzature e gli impianti presenti presso l'Azienda al momento della sua consegna al Concessionario, che al termine della concessione risultassero obsoleti o usurati, come dettagliato al precedente *articolo n. 5 – Riconsegna dell'Azienda*.

ART. 13 – Obblighi a carico dell'Agenzia

A fronte del mantenimento dei **nuclei delle razze ovine autoctone venete** (Alpagota, Lamon, Brogna e Foza), **delle vacche di razza Burlina** e della biodiversità frutticola delle **antiche varietà di melo** (Progetto Bionet, PSR 2017 - 2022), l'Agenzia si impegna a riconoscere al Concessionario, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino alla scadenza del progetto prevista per il 31/07/2022, l'intero importo corrisposto dalla Regione del Veneto, pari ad euro 56.474,10 (cinquantaseimilaquattrocentosettantaquattro/10), tenendo conto in caso di frazione d'anno delle mensilità di progettualità effettivamente svolte dal concessionario.

Dopo la scadenza del progetto e nell'ambito della nuova programmazione comunitaria 2020-2027, l'Agenzia richiederà alla Regione Veneto l'approvazione di un nuovo progetto di conservazione della biodiversità animale, riconoscendo al Concessionario i finanziamenti che saranno eventualmente approvati dalla Regione Veneto per la copertura dei costi di mantenimento degli animali e di coltivazione dei fruttiferi.

L'Agenzia attraverso proprio personale tecnico provvederà ad esercitare sull'azienda e sui diversi protocolli operativi tutti i controlli necessari a garantire tramite specifici sopralluoghi ed approfondimenti il rispetto delle indicazioni sopra riportate.

ART. 14 – Divieto di cessione a terzi

È fatto divieto al Concessionario di cedere in tutto o in parte l'uso delle aree e delle strutture di pertinenza dell'Azienda Villiagio a soggetti terzi, o sostituire altri a sé nell'esecuzione della presente convenzione.

Il Concessionario si impegna, per tutta la durata del rapporto concessorio, a non apportare modifiche all'oggetto sociale in essere alla data del presente atto senza il consenso scritto dell'Agenzia.

ART. 15 – Risoluzione anticipata del contratto

Se il Concessionario intendesse, per cause di forza maggiore, interrompere anticipatamente la concessione rispetto alla scadenza prevista dal contratto, dovrà darne comunicazione scritta all'Agenzia con un preavviso di almeno 12 mesi.

In caso contrario sarà facoltà dell'Agenzia applicare una penale trattenendo dall'importo costituito a fidejussione una quota pari al costo mensile del canone moltiplicato per le mensilità di mancato preavviso.

In caso di mancato rispetto di anche una sola delle clausole contrattuali o in caso di mancato pagamento, entro i termini stabiliti, di una rata del canone annuo, il contratto è risolto di diritto per grave inadempimento del Concessionario, fatta salva l'azione per il recupero delle somme dovute e non corrisposte oltre al risarcimento dei danni.

La mancata realizzazione degli investimenti previsti comporterà la risoluzione del contratto e l'applicazione di una penale corrispondente all'intero importo della garanzia fideiussoria definitiva (Art. 19).

L'Agenzia può in ogni momento revocare la concessione e risolvere la presente convenzione per sopraggiunti motivi di pubblico interesse tramite comunicazione scritta trasmessa con almeno 12 mesi di preavviso. In tal caso il Concessionario, a completa tacitazione di ogni sua pretesa, avrà diritto solo ed esclusivamente ad un indennizzo pari all'ammortamento concordato ed eventualmente non goduto per gli eventuali investimenti strutturali ed impiantistici effettuati.

ART. 16 – Controlli

Il Concessionario prende atto che l'Agenzia e la Regione potranno esercitare i controlli che fossero ritenuti necessari ed opportuni, anche mediante accesso alle aree concesse, in ordine alla conduzione di quanto ricevuto, riconoscendo il Concessionario nel contempo all'Agenzia stessa ogni più ampio potere al riguardo.

Il Concessionario riconosce che, qualora l'Agenzia riscontrasse, a proprio insindacabile giudizio, inadempienze o comunque irregolarità da parte di esso Concessionario ad uno qualsiasi degli obblighi assunti con il presente atto, l'Agenzia potrà esperire tutte le azioni che riterrà più opportune, compresa, nei casi più gravi, la risoluzione della presente convenzione.

ART. 17 - Foro competente

A tutti gli effetti della presente convenzione, compresa la notifica degli atti esecutivi, e comunque per ogni controversia che insorgesse in relazione al rapporto in essere con il presente atto è competente il giudice del luogo dove l'Agenzia ha la sede legale o in alternativa la sua direzione.

ART. 18 – Imposta di bollo

Tutti gli oneri, compresi quelli per imposte di bollo e di registro, afferenti il presente atto o ad esso conseguenti sono a carico del Concessionario, che invoca tutte le agevolazioni di legge applicabili in base alle vigenti norme.

ART. 19 – Garanzia fideiussoria definitiva e Polizza assicurativa

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) mediante Tale garanzia dovrà avere validità pari alla durata della convenzione di concessione.

Il Concessionario non potrà ottenere lo svincolo del suddetto deposito né potrà imputare la somma depositata in conto canone ed accessori prima che sia stata effettuata la riconsegna dell'Azienda Villiogo. Lo svincolo della cauzione predetta avverrà dopo la verifica dell'adempimento di tutti gli obblighi convenzionali.

Il Concessionario dovrà inoltre sottoscrivere idonea polizza assicurativa per le ipotesi di Responsabilità Civile verso terzi e per danni alle cose in uso. L'importo del massimale annuo non potrà essere inferiore

ad 5 milioni di euro per sinistro. Trattandosi, tra l'altro, di bestiame, di terreni, di impianti, di attrezzature e macchinari di proprietà dell'Agenzia e della Regione Veneto, il Concessionario dovrà inserire nelle polizze relative all'incendio e al furto ad esso intestate, il vincolo a favore dell'Agenzia e della Regione per i rispettivi beni assicurati, prevedendo altresì in dette polizze la rinuncia, da parte della Compagnia di assicurazione, alla rivalsa di cui all'art. 1916 c.c.. Il Concessionario si impegna a trasmettere tempestivamente all'Agenzia copia delle polizze stipulate e delle relative variazioni. L'eventuale inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi derivanti dalle polizze assicurative stipulate e, in particolare, il mancato pagamento, alle scadenze contrattuali, dei premi, potrà costituire, a giudizio dell'Agenzia, motivo di risoluzione del presente contratto. Il Concessionario si impegna inoltre a trasmettere all'Agenzia copia delle quietanze dei pagamenti.

ART. 20 – Tutela dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente atto il Concessionario dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

ART. 21

Per quanto non diversamente disposto dalla presente convenzione, il rapporto di concessione sarà disciplinato dalle norme di legge statali e regionali in materia di concessioni di beni pubblici.

Legnaro, lì _____

Per l'Ente proprietario

Ing. Alberto Negro
Direttore Agenzia per l'Innovazione
nel Settore Primario
.....

Per il Concessionario

.....
.....
.....
.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il concessionario dichiara di approvare espressamente le clausole contenute negli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente convenzione.

Per il Concessionario

.....
.....
.....
.....